



**POLIZZA DI RESPONSABILITA'  
CIVILE PROFESSIONALE DEL  
VETTORE STRADALE  
PER ERRORI OD OMISSIONI**



**FITALOG-SERVICE Soc Coop.** Via San Marino, 30/32 - 00198 ROMA  
telefono 06 84242596 / 84242609 - fax 06 84242612 – info@fitalog.it - www.fitalog.it  
Partita Iva e Codice Fiscale 07024310638 - Registro Imprese di Roma  
Iscritta all'Albo Coop. Mut. Prev N.A122958

**POLIZZA DI RESPONSABILITA'  
CIVILE PROFESSIONALE DEL VETTORE STRADALE  
PER ERRORI OD OMISSIONI**

**POLIZZA N. ....**

**SCHEDA**

<i>Contraente - Assicurato</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Periodo di Validità della Polizza</i>	Dalle ore 24.00 del Alle ore 24.00 del
<i>Parco veicolare</i>	Numero degli autocarri assicurati
<i>Massimale</i>	Massimale aggregato per il Periodo di Validità della Polizza per tutte le Perdite Pecuniarie assicurate €
<i>Franchigia</i>	Per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento €
<i>Validità territoriale</i>	Come previsto dalle Condizioni d' Assicurazione
<i>Premio</i>	Premio imponibile € Imposte € Premio globale €
<i>Intermediario</i>	
<i>Indirizzo a cui comunicare le richieste di risarcimento e le circostanze del rischio</i>	
<i>Data e luogo di emissione della polizza</i>	Milano
<p>La Società sarà obbligata a pagare l'indennizzo per le Perdite Pecuniarie assicurate con la presente polizza qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'errore professionale sia stato commesso nell'adempimento o nel mancato adempimento dell'Attività Professionale</li><li>- la Richiesta di Risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Validità della Polizza</li></ul>	



Agli effetti di quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto che prevedono decadenze, nullità limitazioni ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

#### **IL CONTRAENTE**

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto, la nota informativa predisposta ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010**

#### **IL CONTRAENTE**

**Fanno parte della presente polizza**

- **la Scheda di Polizza**
- **le Condizioni di Assicurazione**
- **la Proposta**

## POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VETTORE STRADALE PER ERRORI OD OMISSIONI

### Condizioni di Assicurazione

Di comune accordo fra le parti o sulla base delle informazioni, delle dichiarazioni o delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegato o comunque fornite dal Contraente, la Società e il Contraente convengono quanto segue.

#### 1. PREMESSA

##### 1.1 Definizioni

Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:

<i>Attività professionali</i>	i servizi professionali di vettore strada e svolti dall'Assicurato in favore di terzi
<i>Autocarro</i>	l'autoveicolo destinato al trasporto delle cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
<i>Assicurato</i>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<i>Assicurazione</i>	il contratto di assicurazione
<i>Broker</i>	il mediatore di assicurazione indicato in polizza
<i>Contraente</i>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<i>Costi di difesa</i>	le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi richiesta di risarcimento
<i>Danni corporali</i>	il pregiudizio economico conseguenti a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<i>Danni materiali</i>	il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento od alla perdita di cose od animali
<i>Danno</i>	la perdita o l'avaria derivante alle merci dal verificarsi di un sinistro
<i>Delegataria</i>	in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione
<i>Documenti</i>	tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	qualsiasi effettiva od asserita condotta colposa, di tipo commissivo od omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento dell'attività professionale dell'Assicurato, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti dell'Assicurato
<i>Franchigia</i>	l'importo, in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'ammontare dell'indennizzo o del risarcimento
<i>Indennizzo</i>	la somma dovuta dalla Società all'avente diritto in caso di sinistro
<i>Parco veicolare</i>	il numero dei veicoli gestiti dall'Assicurato, escluso rimorchi, semirimorchi e veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico inferiore ed uguale a ton. 1,5
<i>Perdita Pecuniarie</i>	si intendono i danni e costi di difesa. Non rientrano nella definizione di Perdite Pecuniarie e sono esclusi dall'assicurazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- tasse ed imposte</li> <li>- danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, le sanzioni pecuniarie ex art. 12 della Legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale</li> <li>- multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all'Assicurato</li> <li>- i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione od accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare od un altro rimedio di natura non pecuniaria</li> <li>- salari, compensi, indennità o spese generali</li> </ul>
<i>Polizza</i>	il documento che prova l'assicurazione
<i>Premio</i>	la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione del rischio.
<i>Rimorchio</i>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo a motore; è compreso in questo termine anche il semirimorchio
<i>Richiesta di risarcimento</i>	qualsiasi richiesta scritta oppure procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di perdite o di danni
<i>Rischio</i>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<i>Sinistro</i>	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato per la quale è prestata la garanzia assicurativa

<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
<b>Terzi</b>	qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando che la definizione di Terzi non include un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato
<b>Vettore</b>	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale sul territorio italiano, <b>che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.</b>

## 1.2 Dichiarazioni

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato che influiscano sulla valutazione iniziale del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo od al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti degli artt. 1892 1893 e 1894 c.c.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni successivo aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo od al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti dell'art. 1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato agli effetti dell'art. 1897 c.c.

Tutte le comunicazioni fra le parti, incluse le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere fatte e provate per iscritto.

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, la Società ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi eventuali allegati, nonché di ogni altro documento fornito dal Contraente in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se la Società acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, la Società potrà, a sua discrezione mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

## 2. GARANZIE

### 2.1 **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto essa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da essa dovuti (capitale, interesse e spese) **che** questa sia tenuta a pagare a terzi, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate al **terzo reclamante e** che derivino da negligenza, imprudenza, imprudenza, imprudenza, errori od omissioni commessi sia dall'Assicurato **che dai** suoi dipendenti e/o dirigenti ed imputabili ad errore professionale occorso nell'esercizio dell'attività esercitata dalla stessa.

A parziale deroga di quanto previsto dal Codice Civile, si intendono inclusi in garanzia i ricami per perdite pecuniarie direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato, colpa grave o dolo dei dipendenti dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona o società che agisca in nome e per conto dell'Assicurato, fermo restando comunque ed in ogni caso l'esclusione del dolo degli amministratori come in seguito specificato.

### 2.2 **Perdita di documenti cartacei**

In relazione a documenti di terzi

- di cui l'Assicurato risulti legalmente responsabile e
- che, durante il periodo di validità della polizza sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di attività professionali,

saranno ricompresi in garanzia anche i costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali documenti, fermo restando che:

- a) lo smarrimento od il danno dovrà verificarsi mentre i documenti erano in transito o custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li aveva affidati;

- b) i documenti smarriti dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o dei suoi incaricati;
- c) l'ammontare di qualsiasi richiesta di risarcimento a fronte di tali costi o spese dovrà essere suffragata da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Società;
- d) la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da usura, rogorio e/o graduale deterioramento, farnie e parassiti o altre cause che sfuggano al controllo dell'Assicurato o che ricada sotto le esclusioni del precedente Art. 2.

Per documenti si intende qualsiasi documento cartaceo e non, pertinente all'attività professionale e dell'autotrasporto, esclusi comunque titoli al portatore, biglietti di lotterie o concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valore, valori bollati o comunque titoli con valore facciale.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e non sarà soggetta ad applicazione di franchigia.

### 2.3 Spese di salvataggio

In relazione a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, la Società rimborserà l'Assicurato anche per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale a condizione che:

- la Società sia stata tempestivamente informata per iscritto di tale errore professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- la Società sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore traenti origine da una richiesta di risarcimento;
- l'ammontare di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato approvato dalla Società; e
- tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, stipendi, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e non sarà soggetta ad applicazione di franchigia.

## 3. ESCLUSIONI

### 3.1 Garanzie escluse

La Società non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento:

- a) traente origine da, basata su o attribuibile a danno alla persona o danno alle cose (*Danno alla persona od alle cose*)
- b) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza (*Antitrust*)
- c) traente origine, basata su od attribuibile a qualsiasi atto che l'Autorità giudiziaria dichiara costituire, o che l'Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento. In tal caso la Società avrà diritto al rimborso di tutti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di garanzia per azioni dolose o fraudolente del dipendente (*Atti dolosi o fraudolenti*)
- d) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi azione od indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di un'attività professionale a favore di tali enti (*Azioni di Autorità*).
- e) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di poteri, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altro organizzazione politica o terroristica, scioperi (*Guerra e terrorismo*).
- f) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile o riferita, direttamente od indirettamente a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita nell'ambito di servizi finanziari in genere relativi a fondi, proprietà immobiliari o personali, beni o merci (*Gestione servizi finanziari*).

- g) traente origine da, basata su od attribuibile a effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie similari connesse al rapporto d'impiego oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche (*Impiego e discriminazione*).
- h) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi guasto meccanico, elettrico od elettronico o del sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto non derivi da un errore professionale accertato e commesso dall'Assicurato (*Infrastrutture*).
- i) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi:
  - reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di agenti inquinanti
  - ordine o richiesta volti ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare agenti inquinanti oppure reagire a o valutare gli effetti di agenti inquinanti.  
Per agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffe, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti in genere (*Inquinamento*)
- j) traente origine da, basata su od attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione dell'Assicurato a qualsiasi procedure concorsuale (*Insolvenza*)
- k) derivante, ai sensi delle leggi vigenti dell'Unione Europea, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati oggetto di manutenzione o servizi in genere (*Responsabilità Civile Prodotti*)
- l) traente origine da, basata su od attribuibile a qualsiasi:
  - responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stata ritenuta responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure
  - ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di attività professionali, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un errore professionale dell'Assicurato (*Responsabilità contrattuale*).
- m) presentata all'Assicurato prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data. Non vi sarà inoltre obbligo in relazione a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, l'Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento (*Circostanze pregresse*)
- n) traente origine da, basata su od attribuibile alla mancata effettuazione da parte dell'Assicurato o di altro soggetto che agisca per suo conto, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione dell'attività professionale (*Valutazione preventiva dei costi*).
- o) derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario (*Multe e penalità*)
- p) conseguenti ad omissioni nella stipula, modifica o gestione di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi (*Assicurazioni*)
- q) traente origine da, o attribuibile direttamente od indirettamente a responsabilità nascenti dalla Responsabilità del vettore stradale dell'Assicurato per i danni alle merci, secondo quanto previsto da leggi e convenzioni in vigore nel momento del trasporto (*RC Vettoriale*)

#### 4. MASSIMALE E FRANCHIGIA

##### 4.1 *Massimale*

Il massimale indicato nella Scheda di Polizza costituisce la massima somma risarcibile dalla Società in base alle condizioni di garanzia della presente polizza. Eventuali sottolimiti sono parte di questo massimale e non in aggiunta ad esso.

##### 4.2 *Modifiche al parco veicolare*

Agli effetti di quanto stabilito dall'Art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21/10/2009 il massimale viene determinato in base al numero degli autocarri che costituiscono il parco veicolare dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna pertanto a notificare alla Società, nel corso dell'annualità assicurativa, l'inserimento di nuovi mezzi che possano determinare il conseguente aumento obbligatorio del massimale, con effetto dalla relativa data di immatricolazione.

L'assicurato non è tenuto a notificare le targhe degli autocarri o le relative modifiche.

**Nel caso in cui l'Assicurato non ottemperasse a tale obbligo, in caso di sinistro l'indennizzo sarà riconosciuto in proporzione al rapporto fra numero dei mezzi dichiarati e numero dei mezzi costituenti il parco veicolare.**

Tuttavia, qualora detto parco sia superiore a due autocarri tale regola proporzionale non sarà applicata dalla Società nel caso un solo autocarro sia stato aggiunto nel corso dell'annualità assicurativa. In considerazione di ciò il massimale assicurato si intenderà automaticamente aumentato di € 5.000,00

#### **4.3 Franchigia**

La Società risponderà unicamente delle richieste di risarcimento che superano l'ammontare della franchigia riportata nella Scheda di Polizza che deve intendersi assoluta. La franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di franchigia sarà applicato a danni e perdite derivanti da un unico evento o da richieste di risarcimenti derivanti da uno stesso errore professionale. La Società potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente od in parte la franchigia. In tal caso l'Assicurato dovrà provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli importi da essa anticipati.

### **5. OPERATIVITA' E DURATA**

#### **5.1 Inizio e termine della garanzia – Principio "Claims Made"**

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento

- a) presentate all'Assicurato per la prima volta, e
- b) comunicate per iscritto alla Società durante il periodo di validità della polizza, come previsto dall'Art. 24 delle Condizioni Generali

a condizione che le stesse non si riferiscano a reclami già presentati ad altro assicuratore

#### **5.2 Ambito di applicazione territoriale**

La presente polizza si applicherà a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato nell'ambito territoriale dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera, della Norvegia, della Turchia, nonché di eventuali altri Paesi che potranno di volta in volta essere concordati tra le Parti.

#### **5.3 Effetto della polizza – Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati alla Società, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se trenta giorni prima della scadenza non sia stata inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata a.r..**

**I premi devono essere pagati al Broker che gestisce il contratto oppure alla Società.**

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive di premio, l'assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al broker al quale è assegnata la polizza, oppure a la direzione della Società.

### **6. CLAUSOLE DI GARANZIA**

#### **6.1 Inoperatività della copertura a seguito di sanzioni**

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun indennizzo o risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **6.2 Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva ed assimilati**

In deroga a tutte le condizioni di assicurazione previste dalla polizza, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:



- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici
- armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche.

### 6.3 *Esclusione dei rischi derivanti da attacchi cibernetici*

In deroga a tutte le Condizioni di polizza, questa assicurazione non copre in alcun caso le responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente dall'uso o dall'impiego al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

## 7. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

### 7.1 *Notifica di Richieste di risarcimento*

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi derivanti alla Società in base alla presente polizza trasmettere alla Società non appena ne sia venuto a conoscenza qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da un terzo per la prima volta nei suoi confronti. Tale comunicazione - mediante lettera raccomandata - dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere le seguenti informazioni:

- a) il contesto, supposto o potenziale del presunto errore professionale;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale errore;
- c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento;
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione

### 7.2 *Richieste di risarcimento correlate*

Qualsiasi richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile

- a) al medesimo errore professionale o a più errori collegati o continuati; oppure
- b) ad errori professionali derivanti dallo stesso fatto od insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dai richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dall'una medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare alla Società una richiesta di risarcimento:

- a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; oppure
- b) in qualsiasi modo riconducibile ad un errore professionale identico o correlato ad un altro errore dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima richiesta di risarcimento è stata notificata alla Società.

### 7.3 *Richieste di risarcimento fraudolente*

Nel caso in cui l'Assicurato dia comunicazione o richieda un risarcimento di perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto od in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e la Società a sua discrezione avrà facoltà di rigettare il sinistro e/o recedere dal contratto con effetto immediato. In considerazione di ciò verrà meno qualsiasi diritto all'indennizzo e tutti i premi si intenderanno acquiescenti della Società e non rimborsabili.

## **8. GESTIONE DELLA DIFESA**

### **8.1 Difesa**

La Società ha il diritto di assumere fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziarie e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quali si discute dell'indennizzo o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della conciliazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **8.2 Cooperazione**

Fermo quanto previsto dagli artt. 1914 e 1917 CC, l'Assicurato dovrà

- a) fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso;
- b) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire o ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie garantite da questa polizza;
- c) fornire alla Società le informazioni e l'assistenza che essa potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo le richieste di perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza.

### **8.3 Consenso della Società – Consenso dell'Assicurato**

A complemento di quanto previsto dal cpv. f) dell'Art. 8 delle Condizioni Generali è condizione essenziale per la copertura assicurativa che l'Assicurato non ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli dei costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società. Pertanto saranno indennizzati a titolo di perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazioni, sentenze di condanna e i costi di difesa autorizzati per iscritto dalla Società, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da richieste di risarcimento contro le quali sia stata attuata una difesa in conformità alle condizioni precedentemente previste.

La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento qualora a ritenga vantaggiosa per l'Assicurato, previo ottenimento del suo consenso scritto. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le perdite pecuniarie riferibili a tale richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento, sommato ai costi di difesa sostenuti sino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto di eventuali franchigie o scoperti.

### **8.4 Surrogazione**

A seguito di un risarcimento a fronte della presente polizza, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia materialmente avvenuto ed indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stata pienamente risarcita di tutti i danni effettivamente subiti. La Società avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tal fine, si impegna a fornire alla Società, entro limiti ragionevoli la sua assistenza e collaborazione. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo od il rimborso dello stesso qualora il pagamento sia già stato effettuato.

Qualsiasi importo recuperato dalla Società al pagamento totale effettuato sarà reso all'Assicurato previa attestazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società e che dovranno essere proporzionalmente suddivisi.

La società si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi dipendente tranne nel caso di una richiesta di risarcimento che sia stata determinata da o comunque connessa ad atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti o premeditati di tale dipendente.

## **9. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **9.1 Ripartizione del danno**

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o di accordi di transazione, saranno ripartiti fra Assicurato e Società in proporzione dei rispettivi interessi.

### **9.2 Cessione del contratto e modifiche**

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto della Società.

**Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte direttamente alla Società oppure tramite il Broker che gestisce la polizza. Salvo patto contrario le comunicazioni della Società saranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dall'Assicurato.**

### **9.3 Facoltà di controllo**

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante gli autocarri assicurati, unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.

### **9.4 Risoluzione delle controversie – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di 3 (tre) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici ed assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, la Società e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

### **9.5 Broker**

Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al broker specificato nella Scheda di polizza. La Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa.

Ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Pertanto ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente.

### **9.6 Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **9.7 Legge applicabile**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti.

La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolata dalla giurisdizione italiana.

## 10. PREMIO DI ASSICURAZIONE

### 10.1 *Calcolo del premio*

Il premio viene determinato in base al numero degli autocarri che costituiscono il parco veicolare dell'Assicurato. Esso è riportato nella Scheda di Polizza.

Salvo quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'Art. 4.2, l'inclusione in garanzia di nuovi automezzi nel corso dell'annualità assicurativa, tale da modificare il parco veicolare riportato sulle Schede di Polizza, comporterà il pagamento di un pro-rata di premio da parte dell'Assicurato.

### 10.2 *Pagamento del premio*

Alla firma della polizza e per ogni successiva annualità assicurativa la Contraente provvede al pagamento del suddetto premio minimo annuale che si intende comunque acquisito. Il premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti, all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede del Broker che provvede alla gestione della polizza.

## 11. CERTIFICAZIONE

### 11.1 *Attestato*

La Società

- in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità di dimostrazione dell'idoneità finanziaria da parte delle Imprese di Trasporto su Strada per Conto Terzi;
  - in relazione in particolare a quanto previsto dai commi 2 e 3 del predetto art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009 come attuati con lettera b) art. 7 comma 1 del Decreto Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dip. Trasp prot. n. 000291 - 25/11/2011, meglio specificati Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11551 del 11/5/2012;
  - in relazione a quanto previsto dal comma 6-bis dell'Art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell'importo utile per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di cose per conto terzi i rimorchi, semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore od uguale a ton 1,5 che fanno parte del parco veicolare dell'impresa assicurata;
- a richiesta della Contraente potrà rilasciare un attestato che certifichi:
- a) in base a quanto previsto dalla suddetta normativa, l'esistenza di questa polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per l'importo garantito sino alla concorrenza massima del limite indicato nella Scheda di Polizza;
  - b) una validità annuale di questa polizza con data di effetto e scadenza che indicati nell'attestato
  - c) d. assumersi l'obbligo di comunicare all'Albo Provinciale competente, in forma scritta, "entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, ogni fatto che determini del e variazioni contrattuali" in base a quanto riportato nel comma 1 dell'art. 7 del Decr. Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dip. Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 ed ultimo periodo punto 7 Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 11551 del 11/5/2012.

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti Clausole della presente Polizza:

1. **PREMESSA**
  - 1.1 Definizioni - in particolare le definizioni di
    - Attività professionali
    - Documenti
    - Perdita pecuniaria
    - Terzi
  - 1.2 Dichiarazioni
2. **GARANZIE**
  - 2.2 Perdita di documenti cartacei - Sottolimiti
  - 2.3 Spese di salvataggio - Sottolimiti
3. **ESCLUSIONI**
  - 3.1 Garanzie escluse
4. **MASSIMALE E FRANCHIGIA**
  - 4.2 Modifiche al parco veicolare
  - 4.3 Franchigia
5. **OPERATIVITA' E DURATA**
  - 5.1 Inizio e termine della garanzia (principio Claims Made)
  - 5.3 Effetto della polizza - Tacito rinnovo
6. **CLAUSOLE DI GARANZIA**
  - 6.1 Inoperatività della copertura a seguito di sanzioni
  - 6.2 Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva
  - 6.3 Esclusione dei rischi derivanti da attacchi cibernetici
7. **RICHIESTE DI RISARCIMENTO**
  - 7.1 Notifica di Richieste di risarcimento
  - 7.2 Richieste di risarcimento correlate
  - 7.3 Richieste di risarcimento fraudolente
8. **GESTIONE DELLA DIFESA**
  - 8.1 Difesa
  - 8.2 Cooperazione
  - 8.3 Consenso della Società - Consenso dell'Assicurato
  - 8.4 Surrogazione
9. **DISPOSIZIONI GENERALI**
  - 9.1 Ripartizione del danno
  - 9.2 Cessione del contratto e modifiche
  - 9.3 Facoltà di controllo
  - 9.4 Risoluzione delle controversie - Clausola compromissoria
  - 9.7 Legge applicabile

## IL CONTRAENTE